



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Decreto n. 3284

Prot. n. 96758

Titolo: 3

Classe: 6

Oggetto: Bando per l'assegnazione di borse di mobilità internazionale riservato agli iscritti a corsi di dottorato di ricerca dell' Università di Pavia

IL RETTORE

- VISTA l'attribuzione del fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti per il triennio 2017-2018, ai sensi del Decreto ministeriale 29 dicembre 2017;
- VISTO il DM n. 45 del 8 febbraio 2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- VISTO il conforme Regolamento d'Ateneo in materia di dottorati di ricerca dell'Università di Pavia, n. 1223 del 24/07/2013

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

Nell'ambito del Programma per il sostegno dei giovani e per la mobilità degli studenti, è bandita la selezione per l'assegnazione di borse di mobilità internazionale, riservate agli iscritti a un corso di dottorato di ricerca.

Art. 2 – Norme generali

1. Le borse di mobilità, di cui al presente bando, sono finalizzate al finanziamento di periodi di ricerca all'estero da effettuarsi non prima del 01/01/2019 e non oltre il 30/06/2019.
2. Entro l'importo complessivo di € 45.000 le borse assegnate potranno finanziare soggiorni di ricerca di durata da 1 a 5 mesi, per un importo minimo mensile stabilito dal D.M. del 29 dicembre 2017 n. 1047 e basato sul modello ISEE dei candidati. Le cifre mensili sono riportate nella seguente tabella:

ISEE	Importo minimo mensile per borsa di mobilità
ISEE \leq 13.000	€ 550
13.000 < ISEE \leq	€ 500
21.000 < ISEE \leq	€ 450
26.000 < ISEE \leq	€ 400
30.000 < ISEE \leq	€ 350
40.000 < ISEE \leq	€ 300
ISEE > 50.000	€ 250



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Art. 3 – Requisiti generali per partecipare alla selezione

Per partecipare alla selezione gli studenti devono:

- a) risultare regolarmente iscritti, per i cicli XXXII, XXXIII e XXXIV, a un corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia;
- b) essere stati autorizzati dal Collegio dei docenti del proprio corso di dottorato a svolgere il periodo di ricerca all'estero;
- c) essere stati accettati da un centro di ricerca all'estero.

Art. 4 – Presentazione delle candidature

Le domande di partecipazione, compilate sulla base del modulo disponibile all'indirizzo <http://phd.unipv.it/bandomob7/>, devono essere presentate via e-mail, entro il 17/12/2018, a bandomob.dottorandi@unipv.it, allegando i seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae et studiorum*;
- b) descrizione sintetica (massimo 1 pagina) dell'attività di ricerca da svolgere presso la struttura di ricerca ospitante, con indicazione del docente di riferimento. Il documento dovrà essere firmato dal proprio tutor;
- c) estratto della delibera del Collegio dei docenti o, in alternativa, decreto d'urgenza del Coordinatore del corso di dottorato, che autorizzi lo svolgimento della ricerca presso il centro di ricerca ospitante e per il periodo indicati;
- d) lettera di accettazione del docente di riferimento del centro di ricerca ospitante;
- e) modello ISEE ordinario riferito all'anno 2018. La mancata presentazione del documento comporta l'esclusione della candidatura;
- f) documento redatto dal tutor in cui dovranno essere chiaramente evidenziati i risultati raggiunti dal candidato e le ragioni che giustificano la prosecuzione del soggiorno all'estero (*nel caso in cui il progetto presentato rappresenti la prosecuzione di un progetto per il quale siano già state assegnate borse di mobilità ai sensi dei precedenti Decreti Rettoriali nrr. 843/2016, 1914/2016, 1801/2017, 3237/2017, 1243/2018*);
- g) copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 5 – Selezione dei candidati

1. La selezione dei candidati è effettuata dalla Scuola di Alta Formazione Dottorale dell'Università di Pavia, che potrà avvalersi del parere scritto di docenti qualificati.

2. Il concorso è per titoli, attribuiti secondo i seguenti parametri:

- a) il progetto di ricerca è valutato, per un massimo di 17/30, secondo i seguenti criteri: originalità e innovatività, rigore metodologico, coerenza con la ricerca individuale triennale, durata del periodo di soggiorno. Qualora il progetto presentato rappresenti la prosecuzione di un progetto per il quale siano già state assegnate borse di mobilità ai sensi dei precedenti Decreti Rettoriali nrr. 843/2016, 1914/2016, 1801/2017, 3237/2017 o 1243/2018, dovranno essere chiaramente evidenziati dal tutor i risultati raggiunti dal candidato e le ragioni che giustificano la prosecuzione del soggiorno all'estero;
- b) il curriculum del candidato è valutato, per un massimo di 10/30, secondo i seguenti criteri: pubblicazioni, attività didattica impartita, comunicazioni presentate a convegni e seminari;
- c) viene valutato, con un punteggio di 3/30, il fatto che il candidato non fruisca di una borsa pubblica o privata o di un assegno di ricerca, né percepisca alcuna retribuzione come specializzando, come Executive PhD, come dottorando in apprendistato o come dipendente pubblico o in altra posizione assimilabile. Tale condizione dovrà essere autocertificata dal candidato.

3. Saranno ritenuti idonei i dottorandi che otterranno nella valutazione dei titoli almeno 18/30.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

4. Verranno finanziate le candidature valutate come idonee in ordine di punteggio e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. La Commissione si riserva la facoltà di favorire i candidati che non abbiano fruito in passato di borse di mobilità assegnate ai sensi dei precedenti Decreti Rettorali nrr. 843/2016, 1914/2016, 1801/2017, 3237/2017 o 1243/2018 e di incrementare l'importo delle borse indicato nella tabella all'art. 2 co. 2, in base al punteggio ottenuto.

5. La graduatoria finale di merito con l'importo della borsa di mobilità assegnata sarà pubblicata all'Albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito di Ateneo al link: <http://phd.unipv.it/bandomob7/>.

Art. 6 – Accettazione della borsa e variazione del periodo di ricerca

1. Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, il Servizio Ricerca e Terza Missione dell'Università di Pavia comunica via e-mail ai candidati l'esito della selezione. Entro cinque giorni dall'invio della comunicazione, il candidato è tenuto a comunicare di accettare la borsa tramite e-mail indirizzata a bandomob.dottorandi@unipv.it.

2. Decorso il termine di cinque giorni, il candidato verrà considerato rinunciatario.

3. All'atto dell'accettazione lo studente dovrà confermare la data di partenza e di rientro. Qualora le date non coincidano con quelle indicate nella domanda di partecipazione, è fatto obbligo al dottorando di segnalarlo e di indicare le date definitive, previa autorizzazione del Collegio dei docenti o del Coordinatore del proprio corso di dottorato.

Art. 7 – Adempimenti richiesti allo studente durante il periodo di mobilità e al suo termine

1. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti o del Coordinatore del proprio corso di dottorato, il dottorando può interrompere anzitempo il soggiorno di ricerca, oppure prolungarlo. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo co. 4.

2. Una volta concluso il periodo di mobilità finanziato lo studente è tenuto, entro i successivi 15 giorni, a trasmettere via e-mail a bandomob.dottorandi@unipv.it i seguenti documenti:

a) autocertificazione a cura del dottorando relativa ai giorni effettivi di permanenza presso la struttura estera. Il modulo di autocertificazione è reperibile alla pagina <http://phd.unipv.it/bandomob7/>;

b) relazione sottoscritta dallo studente delle attività svolte;

c) dichiarazione sottoscritta dal docente di riferimento, o dal direttore del centro di ricerca ospitante, dalla quale risulti la presenza effettiva dello studente presso la struttura nel periodo coperto dalla borsa.

3. La mancata consegna dei documenti indicati autorizza l'Università di Pavia a richiedere la restituzione della borsa di mobilità.

4. Se le date si riferiscono a un periodo più lungo di quello indicato nella domanda di partecipazione, l'importo della borsa assegnata rimane invariato. Se il periodo definitivo risulta più breve, l'importo della borsa sarà rideterminato ai sensi del precedente art. 2, co. 2.

Art. 8 – Contributi finanziari integrativi di Ateneo

1. L'assegnazione della borsa di mobilità non esclude la maggiorazione del 50% della borsa ordinaria di dottorato, di cui all'art. 9, co. 2 del Decreto ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, per il caso di soggiorno all'estero del dottorando.

2. L'assegnazione della borsa di mobilità non esclude che il dottorando finanzia una parte del soggiorno di ricerca all'estero con i fondi di cui all'art. 4, co. 1 lett. d) del Decreto ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013 (cd. quota del 10%, assegnata dai singoli dipartimenti ai dottorandi del secondo e del terzo anno).

3. Per l'impiego dei fondi di cui al precedente comma, è comunque necessaria l'autorizzazione del tutor o del collegio dei docenti e restano salve in ogni caso le modalità di rendicontazione previste dai singoli dipartimenti.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Art. 9 – Restituzione della borsa

Il dottorando che prima di concludere il periodo di mobilità rinunci al proseguimento del proprio corso di dottorato o incorra in una delle cause di decadenza o di espulsione previste dall'art. 35 del Regolamento d'Ateneo in materia di dottorati di ricerca è tenuto a interrompere il soggiorno di ricerca e a inviare i documenti di cui all'art. 7 co. 2 per ricevere il pagamento del periodo di mobilità effettivamente svolto.

Pavia, 14/11/2018

IL RETTORE

(F.to)